



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 27 del 17/08/2026

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE
ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX SPP)
FINO AL 31 OTTOBRE 2026.**

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. 734888 del 28/07/2026 ad oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Forlì-Cesena", assunta agli atti con **P.G. n. 94757 del 28/07/2026**;

Vista la successiva comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n. 0203952 del 29/07/2026 ad oggetto "Indicazioni operative a seguito di evidenza di circolazione del virus West Nile", assunta agli atti con P.G. n. 95655 del 29/07/2026, contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere *Culex* spp. (zanzara comune), che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nel Comune di Forlì sono vigenti le seguenti ordinanze sindacali:

- Ordinanza n. 17 del 06/05/2025 ad oggetto "Misure per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara comune (*Culex* spp) dal 15 maggio al 31 ottobre 2026", i cui contenuti si richiamano integralmente;
- Ordinanza n. 18 del 06/05/2026 ad oggetto "Provvedimenti per la prevenzione dell'infezione da West Nile virus attraverso il contrasto al vettore zanzara comune (*Culex pipiens*) in aree periodicamente allagate dal 1 maggio al 31 ottobre 2026", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che, per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile, si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in programma manifestazioni autorizzate che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi;

A titolo orientativo il numero di persone che rende necessario il trattamento adulticida straordinario è quello di **200 partecipanti**;

Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione su tutto il territorio comunale dei trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara *Culex* spp. (zanzara comune) indicati dal Piano Regionale Arbovirosi 2026, con efficacia dalla data di pubblicazione a tutto il mese di ottobre 2026, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Ritenuto altresì di procedere conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visti:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 *“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”* e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 4 maggio 1982, n. 19 *“Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”* e s.m.i.;
- l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;
- gli artt. 134, 135, 136, 173, 181 e 186 del *“Regolamento di Igiene, Sanità pubblica, Veterinaria e Tutela Ambientale”* del Comune di Forlì, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 aprile 2007;
- la correttezza del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 (Tuel)

Visto il “Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2026” della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 560 del 20/04/2026;

ORDINA

A tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (manifestazioni con presenze di oltre 200 partecipanti) all'aperto nelle ore serali,

1) in aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, è fatto obbligo di:

- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate nelle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare”, reperibili al link: <https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;
- affiggere nell'area interessata, con almeno 48 ore di anticipo, cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l'ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi;

- dare comunicazione preventivamente del luogo e della data di trattamento all'Associazione Romagnola Apicoltori al seguente indirizzo e-mail: info@arapicoltori.com e all'Associazione Forlivese Apicoltori all'indirizzo e-mail: afapicoltori@gmail.com per l'adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti;

Si precisa che per manifestazioni di lunga durata devono essere effettuati trattamenti a cadenza settimanale per l'intera durata della manifestazione, concordando con il Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile - Unità Tematiche Animali del Comune di Forlì;

2) in aree interessate dalla disinfezione ordinaria con larvicidi è **fatto obbligo di** effettuare, con la collaborazione del Dipartimento di Sanità pubblica, una valutazione delle condizioni ecologiche di contesto per orientare la decisione se procedere o meno con l'intervento straordinario adulticida sempre nel rispetto delle modalità indicate al punto 1);

AVVERTE CHE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità pubblica, Veterinaria e Tutela Ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16/04/2007;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE CHE

- alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Forlì, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari adulticidi, tramite ditte specializzate, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla **data di pubblicazione dello stesso fino al 31 ottobre 2026**, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del Comune e all'Albo Pretorio per tutto il tempo della sua validità, nonché trasmesso tramite PEC o notificato alle associazioni di categoria e agli uffici direttamente interessati per la sua massima diffusione, come da elenco allegato al presente atto (**Allegato "A"**);

- copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Forlì.

INFORMA CHE

- ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lorenzo Gualterotti, in qualità di Responsabile dell'Unità Tematiche Animali del Comune di Forlì.

Il Vicesindaco

Vincenzo Bongiorno

documento sottoscritto digitalmente